



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE TECNICO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 8

Del 07/05/2021

OGGETTO :	L.R. n.39 del 21.3.2000 e smi - Esposizione elenco dei terreni da inserire nel catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco - AGGIORNAMENTO ANNUALE 2020
--------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04.02.2021 con cui è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2021-2023 e del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 e relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 19/02/2021 con cui è stato approvato Approvazione piano della performance, P.E.G. e assegnazione obiettivi ai responsabili dei settori

Richiamati gli artt. 47, 49 e 50 dello Statuto comunale approvato con deliberazioni consiliare n. 56 del 30/06/2000;

Visto il decreto del Sindaco n. 47 del 01.08.2019, con cui è stato nominato il Responsabile del Settore Tecnico nella persona del Geom. Nadia Anichini;

Vista la Determina n. 116 del 06.07.2020 con la quale il Responsabile del Settore Tecnico, individuando i procedimenti amministrativi in capo al presente settore, nomina i relativi Responsabili del Procedimento;

Premesso che:

- la Legge 21.11.2000 n. 353, "Legge – Quadro in materia di incendi boschivi", detta disposizioni finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale;
- in particolare, l'art. 10 di detta legge stabilisce divieti, prescrizioni e sanzioni relative ai soprassuoli percorsi dal fuoco;

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

- a tal fine il comma 2 dell'art.10, dispone che i Comuni provvedano a censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti all'art. 10 comma 1 della medesima legge;
- l'art. 75 bis della L.R. 39/2000, così come modificata dalla L.R. n.80 del 27 dicembre 2012, prevede che i comuni censiscano ogni anno in un apposito catasto le aree percorse da incendi assoggettandole ai divieti di cui all'art. 76;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 04/10/2012 con la quale è stato istituito il Catasto incendi boschivi;

Dato atto che nel medesimo atto è disposto di dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica/edilizia Privata di tenere aggiornato il catasto incendi ai sensi dell'art. 75 bis comma 3 della L.R. 21.03.2000 n.39, approvando annualmente gli elaborati redatti;

Visto l'ultimo aggiornamento relativo all'anno 2018 approvato con Determina del Settore Tecnico n° 29 del 07/11/2019;

Preso Atto che:

- in ottemperanza con le nuove disposizioni normative regionali, gli enti sono invitati dal Corpo Forestale ad accreditarsi al "Sistema Informativo della Montagna " gestito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in maniera da poter accedere ai dati relativi ai singoli incendi;
- effettuati gli accertamenti annuali di competenza presso il sito SIMONTAGNA forestale è stato appreso che nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 si è verificato un solo evento incendiario nel Comune di Gaiole in Chianti tale da richiedere l'aggiornamento del "Catasto delle aree percorse dal fuoco" e più precisamente in Località Podere Mello identificato al Catasto del Comune di Gaiole in Chianti Foglio n. 39 particella 76 per una superficie percorsa di mq. 7;

Tenuto conto che l'ufficio tecnico ha predisposto l'aggiornamento relativo alle aree percorse dal fuoco per l'anno 2020 sulla base dei rilievi forniti dal Corpo forestale dello Stato tramite il "Sistema Informativo della Montagna" sezione Catasti Incendi;

Visto che l'art. 75 bis comma 2 della L.R. n. 39 del 21.03.2000 dispone che "I Comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto";

Ritenuto pertanto necessario pubblicare il catasto aggiornato con allegati i rilievi forniti dal Corpo Forestale dello Stato su supporto informatico, consultabile a seguente link: <http://www.comune.gaiole.si.it/uffici-e-servizi/uffici-e-servizi-comunali/ufficio-edilizia-privata/urbanistica/378-catasto-incendi-boschivi> oppure rivolgendosi all'Ufficio tecnico che si renderà disponibile per l'identificazione dei luoghi, per eventuali osservazioni di terzi che il Comune valuterà per poi procedere all'approvazione degli elenchi definitivi e dell'aggiornamento del "Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco";

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i;

Vista la L.R. 21.03.2000 n.39;

Vista la L.R. 21.11.2000 n.353;

Vista La L.R 27.12.2012. n.80;

D E T E R M I N A

1. di provvedere alla pubblicazione all'albo pretorio comunale per trenta giorni (30 gg.) consecutivi dell'elenco aggiornato con i relativi rilievi forniti dal Corpo forestale dello Stato tramite il "Sistema Informativo della Montagna" sezione Catasti Incendi, su supporto informatico, consultabile al seguente link: <http://www.comune.gaiole.si.it/uffici-e-servizi/uffici-e-servizi-comunali/ufficio-edilizia-privata/urbanistica/378-catasto-incendi-boschivi>
2. oppure rivolgendosi presso l'Ufficio tecnico che si renderà disponibile per l'identificazione dei luoghi, in modo tale che tutti gli interessati possano prenderne visione e presentare osservazioni entro il medesimo termine;
3. di ricordare che, ai sensi dell'art. 76 della L.R. 39/00 e successive modificazioni ed integrazioni:

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

- nei boschi percorsi dal fuoco sono vietate le seguenti attività sinteticamente riassunte:
 - per dieci anni il pascolo di qualsiasi specie di bestiame;
 - per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria;
 - nei boschi percorsi dal fuoco e nei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco sono vietate:
 - per quindici anni ogni trasformazione del boschivo ad altra coltura;
 - per venti anni la realizzazione di edifici o di strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
4. Di dare atto che il suddetto catasto sarà considerato definitivo una volta espletate le procedure di pubblicazione ed in assenza di eventuali osservazioni presentate nel periodo di pubblicazione suddetto;
5. di dare atto che il responsabile del Procedimento è il geom. Nadia Anichini

IL RESPONSABILE
Anichini Nadia

